



FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA

DECISIONE N. 2/2023

UFFICIO DELLA CORTE D'APPELLO FEDERALE

Composta da:

Avv. Alessandro Premoli – Presidente

Avv. Leonardo Cecchi Paone – componente effettivo

Avv. Oliver Pucillo-Furer – componente effettivo ed estensore

///

In data 18 luglio 2023, alle ore 15.30, presso la sede FIM di Milano in videoconferenza, si è riunita la Corte Federale nella sua regolare composizione per discutere del reclamo ex art. 77 Regolamento Giustizia F.I.M., proposto dal Sig. Roberto Lo Piano tramite gli Avvocati Paolo Clarizia e Giulio Vitellozzi del Foro di Roma, avverso il provvedimento nr. 7 del Tribunale Federale della Federazione Motonautica del 17.5.2023 e pubblicato in pari data, in videoconferenza.

Presenti i soli difensori delle Parti.

A seguito di discussione orale, la Corte, riunita in camera di consiglio, ha emesso nei termini il seguente provvedimento

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene preliminarmente la Corte di formulare alle Parti invito all'osservanza del principio di sinteticità degli atti difensivi, in aderenza a quanto dispone per il processo civile il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206), il che non si ha motivo di ritenere possa comportare compressione del diritto di difesa in questa sede.

Come infatti statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU., Ordinanza n. 37552/19) *“il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile e con riguardo alla redazione del ricorso per cassazione. Si tratta di un dovere, ma anche di un valore dell'ordinamento processuale che si lega, innanzitutto, alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio. Inoltre, il rispetto di tale dovere è funzionale all'efficienza del processo e della giurisdizione. Il risparmio di tempo per il giudice impegnato nella lettura e nella comprensione del ricorso contribuisce, infatti, ad una più rapida conclusione del giudizio. Sinteticità e chiarezza consentono un impiego della risorsa giurisdizionale per la singola controversia che tenga conto*

della necessità di riservare risorse anche per altre controversie, nell'osservanza del principio di proporzionalità".

Ritiene, quindi, la Corte che una tale impostazione ben possa essere ripresa anche nei procedimenti della tipologia che qui ne occupa.

Passando all'esame dell'impugnazione, la Corte, sulla base degli atti e dei documenti offerti in produzione nonché all'esito della discussione orale odierna, ritiene di esaminare separatamente i motivi di censura in ordine logico sistematico, omettendo di pronunciarsi su motivi che risulteranno assorbiti dalla decisione.

- I -

Con il primo motivo, la parte reclamante eccepisce l'*error in procedendo* in cui sarebbe incorso il Tribunale Federale nel dichiarare l'irricevibilità del ricorso per mancato pagamento del contributo di giustizia.

Tale decisione del Giudice di *prime cure* risulta motivata sulla qualifica dell'atto di motivi aggiunti (depositato dal ricorrente il 21 marzo 2023), quale ricorso autonomo a fronte del quale sarebbe stato però omesso il versamento, nei termini e quindi "*non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo*", del contributo di giustizia ex articolo 45 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica.

La censura è fondata.

Sul punto, lette le difese svolte dalle parti, la Corte ritiene infatti non condivisibili le conclusioni del Tribunale Federale circa la qualifica dell'atto.

La disamina di tale scritto difensivo e delle motivazioni che ne hanno suggerito al ricorrente il deposito, fonda nella Corte il convincimento che il suddetto non configuri ricorso autonomo e distinto rispetto al ricorso ex art. 70 Reg. di giustizia FIM, indipendentemente dal *nomen* "*Atto di motivi aggiunti, a valere, ove occorra, quale autonomo ricorso*", attribuitogli.

Pienamente condivisibile risulta, invece, la tesi della difesa del reclamante Sig. Lo Piano, secondo la quale l'atto di motivi aggiunti si pone con il ricorso introduttivo in rapporto di stretta connessione oggettiva e consequenzialità; difatti, detto atto trae origine da una Deliberazione del Consiglio Federale che fa seguito ad altra precedente, con la stessa ratificata.

Tale Deliberazione risulta quindi emessa in ossequio al disposto dell'art. 24, comma 5, dello Statuto, a mente del quale il Presidente della Federazione "*Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando si debba provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso deve accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare la delibera presidenziale adottata*" e del successivo art. 26, comma 6, lett. e), che così statuisce: "*Il Consiglio*

[omissis] e) ratifica gli eventuali provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi".

Del resto, così come correttamente evidenziato dal reclamante, la stessa Delibera del Consiglio Federale n. 2 del 2.3.2023 ha ad oggetto solamente la "Ratifica ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Delibera di sospensione cautelare del tesserato Roberto Lo Piano adottata dal Presidente in data 28/12/2022".

Rebus sic stantibus, tra i due atti sussiste indubbia connessione procedimentale o funzionale, potendo quindi gli stessi essere impugnati mediante proposizione di un ricorso cumulativo o, come avvenuto nel caso di specie, con atto di motivi aggiunti.

Ma anche qualora si dovesse propendere per la natura autonoma del secondo atto depositato dalla difesa Lo Piano, ritiene la Corte condivisibili le conclusioni cui la stessa perviene circa la erroneità della sentenza impugnata in quanto la norma (art. 45 del Reg. di Giustizia FIM) non prevede la sanzione dell'irricevibilità del ricorso per il caso di mancato versamento del contributo, peraltro poi anche corrisposto.

La norma in questione sancisce, infatti, il precetto secondo cui il versamento del contributo "deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo", ma non anche la sanzione dell'irricevibilità del ricorso per il caso di mancato versamento.

Da tutto quanto sopra consegue la riforma sul punto della sentenza di primo grado laddove dichiara l'irricevibilità dei motivi aggiunti "per omesso versamento del contributo di giustizia ex articolo 45 del regolamento di giustizia". Contributo (aggiuntivo) che, alla luce di quanto sopra evidenziato, nemmeno avrebbe dovuto essere corrisposto (cfr. Circolare Federazione Italiana Motonautica n. 12/2022).

- II -

Con il secondo motivo, il reclamante si duole dell'*error in procedendo* in cui il Tribunale Federale sarebbe incorso pronunciando la carenza di legittimazione attiva dell'odierno reclamante.

Con il provvedimento impugnato il Tribunale Federale ha, infatti, dichiarato l'istante carente di legittimazione ex 71 co II del Regolamento di giustizia, in combinato disposto con le norme sostanziali e processuali.

La censura è fondata.

Sul punto, la difesa della Federazione Italiana Motonautica ha svolto articolate difese volte a confermare il fatto che la delibera impugnata dal Sig. Lo Piano (e così anche le singole sub-delibere, comportanti la sospensione cautelare del tesseramento del reclamante) "furono tutte adottate nel perimetro delle norme e, soprattutto- nel perimetro di quella discrezionalità del Consiglio Federale che non è sindacabile da nessun organo di giustizia, come correttamente indicato dal Tribunale Federale con la sentenza oggi gravata".

Orbene, prescindendo, per i motivi di cui in appresso, dalla disamina circa la legittimità della Delibera (e delle sub-delibere), ciò che qui rileva è il fatto che la tesi secondo cui il tesserato sia carente di legittimazione attiva alla loro impugnazione non è meritevole di accoglimento siccome fonte di evidente lesione del suo diritto di difesa.

Come già sottolineato in precedente pronuncia di questa Corte, la Suprema Corte (**cf. Cass. SS.UU. 16/02/2016 n. 2951**) inquadra la **legittimazione ad agire** nella cornice del diritto all'azione e cioè nel diritto di agire in giudizio. Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione che viene affermato sia nel Codice Civile che nella Costituzione. L'art 2907 c.c. stabilisce infatti che: *"alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte"* e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: *"tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"*.

Nella specie, l'art. 71 del Regolamento di Giustizia, citato dal Tribunale Federale e posto alla base della motivazione di rigetto del ricorso, prevede al I comma che: *"le deliberazioni dell'Assembleapossono essere annullate su ricorsoe di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni."*, ed al II comma che *"Le deliberazioni del Consiglio Federale ...possono essere annullate su ricorso di un componente assente o dissenziente del Consiglio Federale o del Consiglio dei revisori dei conti"*.

A mente, poi, dell'art. 70, comma I, del citato Reg. di Giustizia *"Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale...è dato ricorso innanzi al Tribunale federale"*.

Ritiene la Corte che dalla lettura combinata del disposto dei due commi dell'art. 71 del Reg. di Giustizia sopra richiamati e del I comma dell'art. 70, non possa escludersi al singolo tesserato, come ritenuto invece dal primo Giudice, il diritto di ricorrere avverso una delibera del Consiglio Federale su di esso incidente, senza che venga lesa il suo diritto costituzionale di difesa, e nella specie di difesa di un tesserato sportivo. Una apparente lacuna dunque del comma II dell'art. 71 citato che deve superarsi attraverso una lettura ed interpretazione complessiva delle norme, nella direzione che oggi si indica, al fine di ritenere che a tutti i tesserati della Federazione sia data azione per resistere e contraddire a provvedimenti incidenti sulla loro posizione giuridico-sociale, anche se emessi dal Consiglio Federale. E ciò richiamando anche il principio riportato nelle norme federali secondo cui per le questioni giuridiche, ai tesserati, agli affiliati e ai soggetti legittimati da ciascuna Federazione è dato il diritto di agire per la tutela dei propri diritti e interessi nell'ordinamento sportivo ex art. 6 co I c.g.s. e 44 co. I reg. giustizia FIM tramite ricorso avanti agli organi di giustizia sportiva in base all'art 30 co. I C.G.S. Coni e art. 70 co. I Reg. FIM (già richiamato).

Ne consegue la riforma della Sentenza di primo grado nella parte in cui *"ritiene in via preliminare che, per carenza di legittimazione attiva del Sig. Roberto Lo Piano, quest'ultimo non rientri tra i soggetti legittimati"*

ad esperire il rito nelle forme previste ai sensi del summenzionato comma 2 dell'articolo 71 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, in quanto, al momento del deposito del ricorso, il ricorrente non rivestiva né il ruolo di componente del Consiglio federale né il ruolo di componente del Collegio dei revisori dei conti, previsti dal comma 2 dell'articolo 71 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica per le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio Federale e che tale carenza di legittimazione travolga anche ogni ulteriore successiva istanza”.

- III -

Sgombrato il campo al diritto del reclamante ad impugnare il provvedimento in oggetto, rimane da esaminare il merito del Reclamo.

Disamina che parrebbe imposta a questa Corte in forza del contenuto dell'art. 77 del Regolamento di Giustizia, il cui comma IV prevede che non sia consentita la remissione al primo Giudice.

Ritiene la Corte, tuttavia, che una lettura costituzionalmente orientata di tale dato normativo non possa che condurre all'interpretazione che un simile divieto valga solamente nel caso in cui il primo giudice si sia pronunciato su tutti i motivi del ricorso e non abbia, come invece è accaduto nel caso di specie, affrontato solo le questioni pregiudiziali, ritenendole assorbenti e, quindi, omettendo qualsiasi decisione nel merito.

Una lettura differente condurrebbe, infatti, alla inevitabile compressione del diritto di difesa delle parti, che si vedrebbero negato il doppio grado di giudizio.

In precedenza, questa Corte si era pronunciata anche nel merito ma, in tale fattispecie, su espressa richiesta del reclamante e senza l'opposizione della controparte.

Con l'accoglimento dei primi due motivi di reclamo e la constatazione del loro carattere preliminare ed assorbente in primo grado, la Corte dispone, quindi, la remissione al primo giudice affinché sia dato corso all'esame del merito della controversia e si provveda anche sulle spese del presente grado.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

In calce al reclamo ex art. 77 Reg. Giustizia F.I.M., il reclamante propone una istanza cautelare, basata sul presupposto che il provvedimento impugnato gli arrecherebbe, nelle more della definizione del giudizio, un gravissimo danno di immagine ed economico.

È noto che alla base di un provvedimento cautelare devono sussistere due distinti requisiti quali il *fumus boni iuris*, che attiene al profilo giuridico della situazione da tutelare, in attesa dell'esito del processo a cognizione piena, e il *periculum in mora*, rappresentato dal danno potenziale che potrebbe verificarsi in capo alla parte e che si vorrebbe evitare nelle more della decisione.

Ritiene, tuttavia, la Corte che allo stato, i due requisiti non siano dimostrati sussistenti dacché:

- a) quanto al *fumus boni iuris*, devono considerarsi gravissimi – ed *inter partes* pressoché pacifici – i fatti per i quali la impugnata Delibera è stata emessa, quali, a titolo esemplificativo, il sinistro con esito mortale e la pendenza di un procedimento penale a carico del tesserato odierno reclamante;
- b) quanto al *periculum in mora*, perché la documentazione versata in atti risulta allo stato largamente insufficiente per un giudizio prognostico circa gli eventuali danni che potrebbero, nelle more, derivare al Reclamante.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, sul Reclamo avverso il provvedimento nr. 7 del Tribunale Federale della Federazione Motonautica del 17.5.2023 e pubblicato in pari data, in videoconferenza, in parziale riforma del medesimo:

- rigetta l'istanza cautelare;
- dichiara la legittimazione attiva del Sig. Roberto Lo Piano all'impugnazione della Deliberazione n. 56 del 28.12.2022 del Presidente della Federazione Italiana Motonautica nonché della Deliberazione n. 2 del Consiglio Federale della FIM in data 2.3.2023 e la procedibilità della domanda integrata con motivi aggiunti;
- rimette, per la decisione nel merito, la causa al Tribunale Federale, che si pronuncerà anche sulle spese.

* * *

Manda alla Segreteria con invito a procedere alle comunicazioni e notificare il provvedimento a tutte le parti costituite.

Milano, 18 luglio 2023

Avv. Alessandro Premoli – Presidente



Avv. Leonardo Cecchi Paone – Membro effettivo



Avv. Oliver Pucillo Furer – Membro effettivo/estensore

